



Mefop

Legge bilancio 2026
ADESIONE AUTOMATICA

Mefop

Provvedimenti attuativi

- **Direttive Covip in tema di adesione automatica del 19 giugno 2026**
(chiarimenti su casistiche, concetto di prima assunzione e scelte per il «riassunto»). Direttive che sostituiscono integralmente dal 1° luglio la delibera Covip del 24 aprile 2008 (destinazione del Tfr da parte del lavoratore riassunto)
- **Istruzioni Covip del 23 giugno 2026 recanti i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o linee di investimento** destinatari di adesioni automatiche (essenziali per individuare il fondo collettivo di destinazione automatica)
- **Atteso Nuovo modulo per la scelta sulla destinazione del Tfr** (Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF) nel frattempo è possibile utilizzare il modulo Mefop

Nuova «Adesione automatica»

(comma 204 dell'art.1 della legge di bilancio 2026 che modifica il comma 7 dell'art.8 del d.lgs. 252/2005 aggiungendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis)

- Le disposizioni sull'adesione automatica sono **in vigore dal 1° luglio 2026** ed entro quella data la Covip adegua le proprie istruzioni.
- I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) di **prima assunzione e lavoratori riassunti con adesione pregressa alimentata in tutto o in parte da TFR** aderiscono automaticamente alla previdenza complementare se non esprimono una scelta diversa (**rinuncia**) entro **60 giorni dalla data di assunzione**.

N.B. per assunti fino al 30/06/2026 resta in vigore il tacito conferimento del Tfr (silenzio-assenso)

MECCANISMO ED EFFETTI DELL'ADESIONE AUTOMATICA



Destinazione automatica della «contribuzione piena» (Tfr, contributi datore e lavoratore – comma 7 bis dell’art 8 del d.lgs 252/2005)

- L’adesione automatica comporta la **devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore** nella misura definita dagli accordi (**contribuzione e adesione retroagiscono alla data di assunzione** come previsto al comma 7 quinquies)
- La **contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria** nel caso in cui la **retribuzione annuale lorda** corrisposta dal datore di lavoro risulti **inferiore al valore pari all’assegno sociale** di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (euro 7.101,12 euro per il 2026).
- Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi (quindi anche in forma parziale) se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater (entro 60 giorni dalla data di assunzione).

Adesione con contribuzione piena (comma 7-bis art. 8, d.lgs. 252/2005)

In difetto di rinuncia esplicitata entro 60 giorni, scatta l'adesione automatica con devoluzione di:



TFR Parziale (opzione esplicita entro 60 giorni): Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi (anche parzialmente) se il lavoratore esercita tale opzione entro il termine del comma 7-quater.

Eccezione RAL: La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la RAL è inferiore all'assegno sociale (art. 3 cc. 6-7 L. 335/1995). Per il 2026: € 7.101,12.

Percorsi o linee di investimento di default per adesione automatica

- Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in **percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente** (comma 9 art. 8 del d.lgs 252/2005)
- Art. 19 c.2 lett. n-ter) del d.lgs 252/2005: **Covip definisce criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di default**
- Il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione del fondo che attesta di essere conforme alle Istruzioni COVIP (vedi facsimile Mefop circolare per aziende)



Mefop

**LAVORATORI INTERESSATI E SCELTE
DISPONIBILI**

Lavoratore di PRIMA ASSUNZIONE come dipendente privato - (comma 7 quater dell'art. 8 del dlgs 252/2005)

- Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire il TFR maturando a **un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente scelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile.**
- Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. **Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia** (comma 7 quater dell'art.8 del d.lgs 252/2005).
- N.B. l'adesione esplicita deve ritenersi ammessa entro 60 giorni anche al fondo di **destinazione dell'adesione automatica** potendo scegliere di aderire con solo TFR, optare per TFR parziale e scegliere linee di investimento diverse da quelle di default.

Lavoratore che attiva un nuovo rapporto di lavoro nel settore privato (c.d. Lavoratore RIASSUNTO)

- Con riferimento ai **lavoratori non di prima assunzione**, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
- **Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare**, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che **in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica**.
- Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine dei 60 gg, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi (ai sensi dell'art.8 comma 2) ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento. (Comma 9-bis dell'art.8 del d.lgs 252/2005)

Lavoratori interessati dall'adesione automatica (art. 8 commi 7 e 9-bis d.lgs 252/2005) CHI SONO?

- **Caso A** Lavoratori di prima assunzione (assunti per la prima volta come dipendenti del settore privato) **SI' ADESIONE AUTOMATICA**
- **Caso B** Lavoratori Non di prima assunzione come dipendenti privati (che attivano un nuovo rapporto di lavoro nel settore privato c.d RIASSUNTI)



Caso B.1 con adesione in essere alimentata in precedenza da TFR totale o parziale
SI' ADESIONE AUTOMATICA



Caso B.2 **SENZA** adesione in essere alimentata in precedenza da TFR totale o parziale (soggetti che avevano lasciato l'intero TFR in azienda o che hanno riscattato totalmente)
NO ADESIONE AUTOMATICA

Chi sono i lavoratori interessati dall'adesione automatica?

Opera l'adesione automatica

✓ Prima assunzione

Assunti per la prima volta come dipendenti del settore privato (esclusi lavoratori domestici).

Opera l'adesione automatica

✓ Riassunti con TFR in un fondo pensione

Lavoratori non di prima assunzione (c.d. RIASSUNTI) con adesione in essere alimentata in tutto o in parte da TFR in precedenti rapporti privati.

NON E' POSSIBILE LASCIARE IL TFR IN AZIENDA/INPS

NON opera l'adesione automatica

✗ Riassunti senza TFR in un fondo pensione o che hanno riscattato

Lavoratori non di prima assunzione (c.d. RIASSUNTI) SENZA adesione alimentata da TFR: avevano lasciato il TFR in azienda oppure hanno riscattato la posizione totalmente.

IL TFR RESTA IN AZIENDA/INPS SALVO SCELTA ESPLICITA DIVERSA

Quali scelte possibili in base allo status del NEOASSUNTO?

Il lavoratore di prima assunzione entro 60 gg dall'assunzione può rinunciare agli effetti dell'adesione automatica e optare per:

- Rinunciare alla contribuzione a proprio carico in caso di RAL < all'assegno sociale
- Aderire esplicitamente ad un qualsiasi fondo pensione (con tutto o parte del TFR in base agli accordi applicabili versando le quote che maturano dalla data di assunzione)
- Lasciare il TFR in azienda/Inps

Il lavoratore NON di prima assunzione con adesione in essere alimentata in tutto o parte da TFR entro 60 gg dall'assunzione può rinunciare agli effetti dell'adesione automatica e optare per:

- Rinunciare alla contribuzione a proprio carico in caso di RAL < all'assegno sociale
- Aderire esplicitamente ad un qualsiasi fondo pensione (con tutto o parte del TFR in base agli accordi applicabili versando le quote che maturano dalla data di assunzione)
- **Non è possibile lasciare il TFR in azienda/Inps**

Il lavoratore NON di prima assunzione SENZA adesione in essere alimentata in tutto o parte da TFR continua a mantenere il Tfr in azienda/Inps salvo adesione esplicita ad un fondo pensione liberamente scelto.

Non opera l'adesione automatica



Mefop

**FORMA PENSIONISTICA DI
DESTINAZIONE**

Forma pensionistica di destinazione (stessa forma pensionistica destinataria del tacito conferimento del Tfr per silenzio assenso):

- L'adesione automatica opera verso il fondo collettivo **previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.**
- Il datore di lavoro deve individuare il fondo di destinazione i base ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) applicabili in azienda
- In presenza di **più fondi collettivi** di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella individuata da **accordo aziendale** oppure, in assenza di tale accordo, il fondo al quale abbia aderito il **maggior numero di lavoratori dell'azienda** (comma 7 bis art 8);
- Prima di iniziare i versamenti Il datore deve acquisire conferma dal fondo di riferimento in merito all'**adeguamento alle Istruzioni Covip del 23 giugno 2026** recanti i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e linee di investimento destinatari dei flussi contributivi

Forma residuale Fondo Cometa

- In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis il fondo di destinazione dell'adesione automatica è quello **residuale** individuato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR (**Fondo Cometa** che dal 2020 ha assorbito Fondinps) (comma 7 ter art 8)
- **Se confluiscono in via residuale al Fondo Cometa potenziali iscritti di fondi collettivi non adeguati alle istruzioni Covip sul Life Cycle i versamenti cosa comprendono?**
- Sia il TFR sia i flussi contributivi previsti dagli accordi applicabili vanno versati al Fondo Cometa (chiarimento inserito nelle Istruzioni Covip del 23 giugno 2026, pag.3 penultimo capoverso)

Forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica



Fondo collettivo previsto da accordi/contratti

L'adesione opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (anche territoriali/aziendali). In caso di più forme, è quella con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale (comma 7-bis art. 8).



Fondo residuale – Fondo Cometa (in assenza di accordi)

In assenza di accordi collettivi (o in caso di fondo collettivo non adeguato alle Istruzioni Covip sul life cycle) l'adesione automatica opera verso il fondo residuale individuato dal DM 31 marzo 2020 n. 85: Fondo Cometa (che dal 2020 ha assorbito Fondinps). L'intero TFR (oltre agli eventuali contribute previsti dagli accordi applicabili) è conferito a questo fondo (comma 7-ter art. 8).



Obbligo di adeguamento del fondo alle Istruzioni COVIP del 23 giugno 2026

Il datore deve acquisire dal fondo di destinazione informazioni circa la conformità alle Istruzioni COVIP sui criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento per le adesioni automatiche



Mefop

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Obblighi del datore rispetto all'adesione automatica

- **Oneri informativi** (vedi facsimile informativa elaborata da Mefop)
- In fase di assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. (Art. 8 comma 8 e comma 9-bis del dlgs 252/2005)
- **Avvio e competenza dei flussi contributivi**
- In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. **Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.** (Comma 7 quinquies dell'art. 8 del dlgs 252/2005)

Obblighi del datore di lavoro rispetto all'adesione automatica

Oneri Informativi

- ▶ Accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare
- ▶ Meccanismo di adesione automatica e relative scelte disponibili
- ▶ Forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica
- ▶ Diverse scelte disponibili e relativa tempistica

(Art. 8, commi 8 e 9-bis, d.lgs. 252/2005)

Avvio Flussi Contributivi

- ▶ Comunicare l'adesione alla forma pensionistica complementare di destinazione
- ▶ Versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni
- ▶ I versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione
- ▶ L'adesione decorre dalla data di assunzione (retroattiva)

(Comma 7-quinquies, art. 8, d.lgs. 252/2005)

Consegna della informativa da far sottoscrivere al lavoratore (acquisendo dichiarazioni sul profilo del lavoratore)

+

Consegna del Modulo TFR (allegato all'informativa in cui si possono esplicitare le scelte)


Doppia firma lavoratore e datore; una copia controfirmata è consegnata al lavoratore

Le conseguenze (adesione esplicita, adesione automatica o mantenimento del Tfr in azienda/Inps) dipendono dal profilo del lavoratore e dalle scelte disponibili


Guida TFR 2026: Flusso Decisionale per Nuove Assunzioni

Quadro Normativo 2026
(Legge 199/2025 dal 1° Luglio 2026)
Il datore di lavoro deve fornire l'informativa all'assunzione e verificare il profilo del lavoratore per la gestione del TFR entro 60 giorni perentori.

FASE 1: Accoglienze e Obblighi informativi



FASE 2: Il Flusso delle Domande (Processo Decisionale)



FASE 3: Conseguenze dell'Adesione Automatica



Conseguenze per il fondo destinatario dell'adesione automatica

- A seguito della comunicazione del datore di lavoro il fondo pensione destinatario dell'adesione automatica invia apposita comunicazione di avvenuta iscrizione (**c.d. lettera di benvenuto per adesioni automatiche**) con la quale l'iscritto viene informato dei seguenti aspetti:
- **avvenuta adesione automatica** decorrente formalmente dalla data di assunzione;
- **codici di accesso all'area riservata del sito web** e le modalità per modificare le password;
- **percorsi o linee di investimento** in cui confluiscono automaticamente Tfr e contributi derivanti dall'adesione;
- **possibilità di modificare tale linea o percorso** in qualsiasi momento in deroga al periodo minimo di 12 mesi (termine ordinario per lo switch);
- indicazioni circa le modalità di acquisizione della **Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari**, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

Adesione automatica e periodicità dei versamenti fissata dalle fonti istitutive

Il datore di lavoro dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni

Per un soggetto assunto a luglio i flussi automatici dovrebbero iniziare da settembre ma occorre attenersi alla periodicità di versamento ordinaria prevista dagli accordi applicabili



Esempio: Per un assunto dal 1° luglio, se le fonti istitutive prevedono periodicità di versamento trimestrale, i primi flussi saranno attivati da ottobre ma già a settembre il datore comunica al fondo di riferimento i dati dell'aderente automatico e la data di assunzione da cui far decorrere l'adesione e le competenze dei versamenti

DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Atteso Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF recante in allegato **nuovo Modulo TFR3**

- Sottoscrizione da parte del soggetto interessato e relative dichiarazioni

Il lavoratore dichiara di aver ricevuto, all'atto dell'assunzione, ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9-bis del d.lgs 252/2005:

- informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
- informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
- indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
- informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

Due sezioni compilabili: la prima sezione relativa al **Lavoratore di prima assunzione** (art. 8, comma 7); la seconda sezione relativa al **Lavoratore non di prima assunzione** (art. 8 comma 9-bis)

Modello di informativa MEFOP con allegato il modulo provvisorio per la scelta sul TFR

- L'informativa prevista per legge che il datore deve consegnare al lavoratore in fase di assunzione deve indicare accordi applicabili in tema di previdenza complementare, fondo collettivo di riferimento, effetti dell'adesione automatica, scelte disponibili e tempistiche
- L'informativa viene sottoscritta dal lavoratore che rende dichiarazioni sul suo status lavorativo (prima assunzione oppure non prima assunzione con o senza adesione pregressa) informandolo delle scelte disponibili esercitabili tramite il modulo allegato e delle conseguenze in assenza di scelta esplicita
- Vediamo i contenuti del Modulo provvisorio MEFOP

Sezione 1 Lavoratore di prima assunzione (come dipendente privato)

Opzione A Previdenza complementare: il TFR maturando viene integralmente o parzialmente devoluto al fondo pensione scelto dal lavoratore con decorre dalla data di assunzione. Allegare il modulo di adesione al fondo.

Opzione B Mantenimento in azienda/INPS: il TFR matura secondo le regole civilistiche e fiscali ordinarie presso il datore di lavoro, oppure viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS se previsto dalla normativa. Scelta rivedibile in qualsiasi momento a favore della previdenza complementare.

- **Mancata consegna entro 60 giorni → Adesione automatica**
In assenza di scelta, opera l'adesione automatica al fondo pensione collettivo di riferimento, con versamento di: TFR integrale, Contributo a carico del datore di lavoro e Contributo a carico del lavoratore (misura stabilita dagli accordi applicabili)

Tutto calcolato retroattivamente dalla data di assunzione.

Nota sul contributo a proprio carico: se la RAL (Retribuzione Annua Lorda) è inferiore all'assegno sociale, il lavoratore ha facoltà di non versare la quota a proprio carico, dichiarandolo per iscritto al datore di lavoro.

SEZIONE 2: ASSUNTO CON PREGRESSO LAVORO COME DIPENDENTE PRIVATO ("RIASSUNTO")

- **Opzione A Presenza di adesione a previdenza complementare:** Il lavoratore dichiara di avere già una forma di previdenza complementare in essere, alimentata in tutto o in parte da TFR, derivante da precedenti rapporti di lavoro.
- Scelta contestuale: Esprimere adesione esplicita devolvendo il TFR — integralmente o parzialmente — al fondo pensione scelto, allegando il modulo di adesione o la modulistica per attivare la contribuzione (se si tratta di fondo al quale già aderisce).
- **Opzione B Assenza di adesione alimentata da TFR:**
- **Conseguenze dell'Opzione A:** Non è possibile lasciare il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.
- Se entro 60 giorni non viene scelto un fondo pensione → adesione automatica al fondo collettivo di riferimento con i medesimi effetti previsti per il lavoratore di prima assunzione (facoltà di non versare quota a proprio carico se $RAL < \text{assegno sociale}$ dichiarandolo per iscritto).
- **Conseguenze dell'Opzione B** – Non opera l'adesione automatica. Il TFR rimarrà in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS con di diritto di versamento ad un fondo pensione in qualsiasi momento compilando il modulo di adesione del fondo scelto.

...continua

- Il sottoscritto dichiara:
- di aver compreso le conseguenze della presente dichiarazione
- di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente
- Data _____ Firma lavoratore _____

- **ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO**
- Il datore di lavoro attesta di aver fornito al lavoratore l'informativa di cui all'art. 8, commi 8 e 9-bis, nonché di aver acquisito la presente dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore medesimo.
- Data, timbro e firma _____

Altre precisazioni - FAQ PORTALE MINISTERO DEL LAVORO e DIRETTIVE COVIP del 19 giugno 2026

- Se l'accordo/contratto collettivo di riferimento esclude i versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il **periodo di prova**, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.
- **Se lo statuto prevede all'art 5 che sono destinatari del fondo lavoratori che abbiano superato il periodo di prova di 3 mesi o che abbiano anzianità di servizio minima di 3 mesi, l'adesione automatica è preclusa?**
- L'adesione automatica scatta comunque nei termini di legge e la previsione statutaria sarà adeguata a seguito delle istruzioni Covip
- **Lavoro a tempo determinato:** L'adesione automatica scatta anche in caso di **lavoro a tempo determinato** di durata superiore a 2 mesi.
- Il termine di 60 giorni non si sospende in caso di sospensione del rapporto di lavoro.
- **Adesione esplicita e decorrenza dei versamenti di Tfr al fondo:** L'adesione esplicita effettuata entro 60 giorni consente di versare una parte di Tfr, di aderire con il solo Tfr o di scegliere le linee di investimento che si preferiscono. **Il Tfr destinato a previdenza complementare sarà comunque quello che matura dalla data di assunzione.** Quindi per i lavoratori per i quali opera l'adesione automatica il datore di lavoro tiene il TFR in standby per 60 giorni e poi segue la scelta esplicita o l'adesione automatica con effetto dalla data di assunzione

Fondo Tesoreria INPS – Novità Legge di Bilancio 2026 (comma 756, L. 296/2006)

Nuove soglie dimensionali per l'obbligo datoriale di versamento del TFR lasciato in azienda:

Dal 1/1/2026	Dal 1/1/2028	Dal 1/1/2032
2026–2027	2028–2031	Dal 2032
≥ 60 addetti	≥ 50 addetti	≥ 40 addetti



Al Fondo Tesoreria confluisce il TFR lasciato in azienda per le aziende con una media di più di 50 addetti nel 2006. Per aziende costituite dopo l'1/1/2007 conta la media annuale degli occupati nell'anno di costituzione.



La Legge di Bilancio 2026 ha esteso l'obbligo anche ai datori che raggiungono la soglia dimensionale DOPO l'avvio (non solo chi era già sopra soglia nel 2006). La media è calcolata sull'anno precedente.



Per il lavoratore la situazione è equivalente a lasciare il TFR in azienda. N.B. Istruzioni operative emanate con circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026.